REGOLAMENTO (CEE) N. 359/86 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1986

che modifica in seguito all'adesione della Spagna, i regolamenti (CEE) n. 1520/85, (CEE) n. 1521/85 e (CEE) n. 1522/85 recanti apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per alcuni vini della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1985/1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articolo 30 e 75,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in conformità dell'accordo del 29 giugno 1970 tra la Comunità economica europea e la Spagna [1] e gli atti ad esso allegati, la Comunità ha aperto, con i regolamenti (CEE) n. 1520/85, (CEE) n. 1521/85 e (CEE) n. 1522/85 [2], contingenti tariffari comunitari per i vini di Jerez, di Málaga, di Jumilla, di Priorato, di Rioja e di Valdepeñas della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, per il periodo compreso tra il 1° luglio 1985 ed il 30 giugno 1986;

considerando che, conformemente agli articolo 30 e 75 dell'atto di adesione i dazi applicabili nell'ambito di tali contingenti sono soggetti allo smantellamento tariffario a decorrere dal 1° marzo 1986; che occorre pertanto modificarne le aliquote,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1520/85 è sostituita dalla tabella seguente:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (in ECU/hl)	Volume contingentale (in hl)
ex 22.05 C III a) 1	Vini di Jerez	5,6	108 120
ex 22.05 C IV a) 1	Vini di Jerez	6,1	
ex 22.05 C III b) 1	Vini di Jerez	5,7	685 000
ex 22.05 C IV b) 1	Vini di Jerez	6,3	

Articolo 2

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1521/85 è sostituita dalla tabella seguente:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (in ECU/hl)
ex 22.05 C I a)	Vini di Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepeñas	8,8
ex 22.05 C II a)	Vini di Jumilla, Priorato Rioja, Valdepeñas	10,3
ex 22.05 C III a) 2	Vini di Jumilla, Priorato Rioja, Valdepeñas	12,6

Articolo 3

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1522/85 è sostituita dalla tabella seguente:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota del dazio (in ECU/hl)
ex 22.05 C III a) 2	Vino di Málaga	9,0
ex 22.05 C IV a) 2	Vino di Málaga	10,0

[1] GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 150 dell'8. 6. 1985, pag. 1, 5 e 11.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. van den BROEK